

*Sostituzione fedecommissaria e costituzione testamentaria di usufrutto, differenze e simultaneità delle disposizioni*

Tribunale di Lecce, 7 marzo 2014. Presidente Piera Portaluri. Estensore Rossana Giannaccari.

**Sostituzione fedecommissaria – nullità -condizioni di “configurabilità”**

*La sostituzione fedecommissaria - che è, in generale, dichiarata nulla dall'art. 692 c.c., comma 5, salvi i casi eccezionali di sua validità come previsti nei precedenti commi della stessa disposizione normativa - contiene più istituzioni, di cui la posteriore deve avere effetto dopo la morte dell'istituto anteriormente, il quale ha, perciò, l'obbligo di conservare l'eredità onde poterla restituire, così come gli è pervenuta, all'erede sostituito.*

**Sostituzione fedecommissaria – istituzione di usufrutto – differenze – simultaneità (o meno) delle disposizioni**

*L'interpretazione di una disposizione testamentaria volta a determinare se il testatore abbia voluto disporre una sostituzione fedecommissaria o una costituzione testamentaria di usufrutto deve muovere dalla ricerca della effettiva volontà del "de cuius", attraverso l'analisi delle finalità che il testatore intendeva perseguire, oltre che mediante il contenuto testuale della scheda testamentaria, con la conseguenza che la disposizione con la quale il "de cuius" lascia a persone diverse rispettivamente l'usufrutto e la nuda proprietà di uno stesso bene (o dell'intero complesso dei beni ereditari) non integra gli estremi della sostituzione fedecommissaria (ma quelli di una formale istituzione di erede) quando le disposizioni siano dirette e simultanee e non in ordine successivo, i chiamati non succedano l'uno all'altro, ma direttamente al testatore, e la consolidazione tra usufrutto e nuda proprietà costituisca un effetto non della successione, ma della "vis espansiva" della proprietà.*

**Sostituzione fedecommissaria – istituzione di usufrutto – differenze – simultaneità delle disposizioni – identità (o meno) di diritti**

*Nell'interpretazione di una disposizione testamentaria, con riguardo alla previsione dell'attribuzione simultanea (ancorchè separata), a distinti soggetti, della nuda proprietà e dell'usufrutto dei beni ereditari oppure di una sostituzione fedecommissaria, è decisivo il criterio secondo cui la sostituzione fedecommissaria*

*non è ravvisabile quando, indipendentemente dalla terminologia usata, emerga l'attribuzione ai chiamati in via successiva di due diritti diversi, rispettivamente di godimento al primo e di nuda proprietà dei beni relitti al secondo; al contrario, essendo ipotizzabile una istituzione con sostituzione fedecommissaria qualora il testatore, pur adoperando la terminologia corrispondente ad un'attribuzione separata di usufrutto e di nuda proprietà, abbia attribuito all'onorato dell'usufrutto diritti ed obblighi incompatibili con la qualità di usufruttuario e spettanti, invece, all'erede oppure abbia condizionato l'acquisto della qualità di erede del secondo alla sopravvivenza al primo.*

*(Massime a cura di Antonio Ivan Natali a riproduzione riservata)*

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio in persona dei sottoscritti magistrati:

dott.ssa Piera Portaluri	Presidente
dott.ssa Rossana Giannaccari	Giudice estensore
dott.ssa Michela De Lecce	Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al N. 2073/2010 R.G. avente ad oggetto: cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima

TRA

D. rappresentata e difesa dall'Avv. OMISSIS per mandato a margine dell'atto di citazione;

ATTRICE

E

N. P. rappresentati e difesi dall'Avv. A. P. e P. L. N. per procura a margine della comparsa di costituzione

CONVENUTI

NONCHE'

N. CONVENUTE- CONTUMACI

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Con atto di citazione regolarmente notificato, D. citava in giudizio N. N., N. N. esponendo quanto segue:

- in data 30.12.2007 decedeva il coniuge N. S. il quale con testamento olografo pubblicato in data 30.10.2008 la nominava essa usufruttuaria di tutti i suoi beni e, per dopo la sua morte, eredi in parti uguali i propri fratelli;

- detto testamento è affetto da nullità sia per la sua genericità, sia per violazione dell'art.692 c.c. perchè istitutivo di sostituzione fedecommissaria vietata dalla legge;

- che, nell'ipotesi di istituzione di legato in conto o in sostituzione della legittima, essa attrice rinunciava all'eredità chiedendo la quota di riserva; tanto premesso chiedeva:

a) dichiarare nullo il testamento e dichiarare l'istante unica erede di N. S.;

b) gradatamente, accertare e dichiarare che la D. ha diritto alla sua quota di riserva;

c) dichiarare aperta la successione legittima e disporre lo scioglimento della comunione.

Si costituivano N. resistendo alla domanda; chiedevano inoltre di accertare la consistenza dell'asse ereditario del de cuius.

Rimanevano invece contumaci N. N.

Concesso alle parti il termine per il termine per formulare le richieste istruttorie, all'udienza del 2.11.2011, il giudice decideva di decidere con sentenza le questioni prospettate dalle parti; all'udienza del 28.2.2013 le parti precisavano le conclusioni e, dopo la scadenza dei termini per le memorie di replica, su richiesta di parte attrice, il Presidente fissava la discussione orale innanzi al collegio ex art. 275 c.c

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda proposta da D. non è fondata.

Va in primo luogo rigettata la domanda di nullità del testamento in quanto, per la sua genericità e lacunosità non consentirebbe di individuare la volontà del testatore.

Ritiene il collegio che la lettura della scheda testamentaria consente di ricostruire la volontà del de cuius, il quale, non avendo figli, ha inteso nominare usufruttuaria la moglie e nudi proprietari i fratelli, suddividendo il relictum in quote uguali.

Ha poi dedotto l'attrice che il testamento è nullo ex art. 692 c.c. perchè istitutivo di sostituzione fedecommissaria, avendola il de cuius istituita erede per la durata della sua vita ed i convenuti "per dopo la sua morte". Secondo l'attrice vi sarebbe un conferimento dei beni da parte del de cuius in ordine successivo alla moglie per la durata della vita e ad altri soggetti dopo la morte della medesima.

La tesi dell'attrice non è condivisibile.

Osserva, in linea preliminare, il collegio che la sostituzione fedecommissaria - che è, in generale, dichiarata nulla dall'art. 692 c.c., comma 5, salvi i casi eccezionali di sua validità come previsti nei precedenti commi della stessa disposizione normativa, contiene più istituzioni, di cui la posteriore deve avere effetto dopo la morte dell'istituto anteriormente, il quale ha, perciò, l'obbligo di conservare l'eredità onde poterla restituire, così come gli è pervenuta, all'erede sostituito.

Perchè sussista l'ipotesi di sostituzione fedecommissaria, devono sussistere tre requisiti:

1) occorre, anzitutto, una doppia vocazione testamentaria, nel senso, cioè, che il testamento deve contenere due o più disposizioni dei medesimi beni in proprietà a favore di due o più persone chiamate a succedere l'una dopo l'altra, di modo che al sostituito è devoluta l'eredità del testatore non già direttamente da costui;

2) è necessario, in secondo luogo, che il testatore abbia imposto al primo chiamato l'obbligo di conservare e restituire i beni formanti oggetto della disposizione, precisandosi che tale obbligo può risultare da un'espressa disposizione del testamento, o dal contesto di esso, ovvero desumersi dalla circostanza che la disposizione non può ricevere la sua esecuzione che mediante la conservazione e la restituzione dei beni, o anche desumersi dal divieto di alienarli;

3) infine, l'ultimo requisito si sostanzia nel cd. "ordine successivo", il quale implica che l'istituto è tenuto a conservare i beni per tutta la vita,

onde restituirli alla sua morte a titolo di successione al sostituito, che viene così a succedere indirettamente al testatore.

In proposito, la giurisprudenza della Suprema Corte ha, in più occasioni (cfr, ad es., Cass. 2 luglio 1991, n. 7267; Cass. 10 gennaio 1995, n. 243; Cass. 17 aprile 2001, n. 5604, e, da ultimo, Cass. 24 febbraio 2009, n. 4435), stabilito che l'interpretazione di una disposizione testamentaria volta a determinare se il testatore abbia voluto disporre una sostituzione fedecommissaria o una costituzione testamentaria di usufrutto deve muovere dalla ricerca della effettiva volontà del "de cuius", attraverso l'analisi delle finalità che il testatore intendeva perseguire, oltre che mediante il contenuto testuale della scheda testamentaria, con la conseguenza che la disposizione con la quale il "de cuius" lascia a persone diverse rispettivamente l'usufrutto e la nuda proprietà di uno stesso bene (o dell'intero complesso dei beni ereditari) non integra gli estremi della sostituzione fedecommissaria (ma quelli di una formale istituzione di erede) quando le disposizioni siano dirette e simultanee e non in ordine successivo, i chiamati non succedano l'uno all'altro, ma direttamente al testatore, e la consolidazione tra usufrutto e nuda proprietà costituisca un effetto non della successione, ma della "vis espansiva" della proprietà.

In altri termini, nell'interpretazione di una disposizione testamentaria, con riguardo alla previsione dell'attribuzione simultanea (ancorché separata), a distinti soggetti, della nuda proprietà e dell'usufrutto dei beni ereditari oppure di una sostituzione fedecommissaria, è decisivo il criterio secondo cui la sostituzione fedecommissaria non è ravvisabile quando, indipendentemente dalla terminologia usata, emerga l'attribuzione ai chiamati in via successiva di due diritti diversi, rispettivamente di godimento al primo e di nuda proprietà dei beni relitti al secondo. Al contrario è ipotizzabile una istituzione con sostituzione fedecommissaria qualora il testatore, pur adoperando la terminologia corrispondente ad un'attribuzione separata di usufrutto e di nuda proprietà, abbia attribuito all'onorato dell'usufrutto diritti ed obblighi incompatibili con la qualità di usufruttuario e spettanti invece all'erede oppure abbia condizionato l'acquisto della qualità di erede del secondo alla sopravvivenza al primo.

Sempre secondo la giurisprudenza, in tema di interpretazione della scheda testamentaria e della previsione dell'attribuzione simultanea a distinti soggetti della nuda proprietà e dell'usufrutto di beni ereditari, la Cassazione ha avuto modo di affermare che, nell'interpretazione del testamento, il giudice deve accertare, secondo il principio generale di ermeneutica enunciato dall'art. 1362 c.c., applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria, quale sia stata l'effettiva volontà del testatore comunque espressa, considerando congiuntamente ed in modo coordinato l'elemento letterale e quello logico dell'atto unilaterale "mortis causa", salvaguardando il rispetto del principio di conservazione del testamento.

Tanto premesso in diritto, nel testamento di De N. S. si legge testualmente: " nomino usufruttuaria generale di tutti i miei beni immobili, mobili, arredo, gioielli, somme di denaro, titoli, azioni e quant'altro si possa rinvenire all'atto del mio decesso, pari alla metà indivisa di tutto il patrimonio, la mia diletta moglie D., per tutta la durata della sua vita, con dispensa dal prestare inventario o cauzione; per dopo la sua morte, intendo nominare in parti uguali ed indivise in ragione di 1/4 ciascuno mio fratello A. e le mie sorelle A. e C., nonchè i

miei nipoti: M., OMISSIS, figli di mio fratello defunto G. e, in caso di premorienza i loro figli e nipoti".

Dalla citata disposizione emerge che il De N., il quale dal matrimonio non aveva avuto figli, ha voluto attribuire al coniuge il godimento di tutti i beni, attribuendo, nel contempo, la proprietà dei medesimi ai parenti in linea retta, al fine di evitare che dell'asse ereditario potessero beneficiare i parenti della moglie. Ritiene il collegio che, con la disposizione testamentaria impugnata, il De N. ha istituito erede la D., assegnandole una quota dell'asse ereditario, ovvero "la metà indivisa di tutto il patrimonio", che costituisce la quota di legittima spettante al coniuge, quando non concorre con i figli, secondo quanto previsto dall'art.540 c.c. In altri termini, dal chiaro tenore della scheda testamentaria, si evince la volontà di far succedere immediatamente i fratelli ed i nipoti nell'intero asse ereditario, attribuendone il godimento a favore della moglie. Vi è stata quindi una chiamata simultanea di tutti gli eredi, che non succedono assolutamente uno all'altro, ma direttamente al testatore, mentre la consolidazione tra usufrutto e nuda proprietà costituisce effetto non della successione ma della vis espansiva della proprietà. L'inciso "per dopo la sua morte", secondo la volontà del testatore, non implica un ordine successivo nell'istituzione degli eredi, ma semplicemente il riferimento al consolidarsi dell'usufrutto con la nuda proprietà.

Va infine evidenziato che il testatore non ha imposto all'attrice alcun obbligo nella custodia o conservazione dei beni, (beni immobili, mobili, arredo, gioielli, somme di denaro, titoli, azioni e quant'altro si possa rinvenire all'atto del mio decesso) ma, al contrario, ha addirittura l'ha addirittura esonerata dall'obbligo di effettuare l'inventario.

La domanda subordinata di rinuncia al legato e richiesta di legittima va altresì rigettata, essendo evidente dalle motivazioni che precedono che il testatore ha istituito l'attrice erede e non legataria.

Sul punto, va ribadito non solo il chiaro riferimento nella scheda testamentaria alla quota dell'asse ereditario riservato alla moglie, pari alla "metà indivisa del mio patrimonio", ma anche la volontà del testatore, che va salvaguardata in ossequio al principio della conservazione del testamento.

Del resto, la giurisprudenza di legittimità ritiene che la disposizione testamentaria di attribuzione dell'usufrutto generale sui beni (mobili e immobili) costituisce istituzione di erede e non di legato, perchè comprende l'Universum ius ai sensi dell'art.588 c.c. (Cassazione civile sez. II, 24/02/2009, N.4435; Cassazione civile sez. II, 12/09/2002, N.13310). Osserva la Corte, nella sentenza 4425/2009, in un caso sovrapponibile a quello in esame ( il testatore aveva nominato la moglie usufruttuaria generale ed i nipoti nudi proprietari) che :

- il termine "usufrutto" era stato consapevolmente adoperato dal testatore nel suo significato tecnico - giuridico e ciò in coerenza con l'intenzione di costituire due titoli diversi ed autonomi e di distinguere la contemporanea designazione della moglie (di esso testatore) ed i nipoti e l' E.M. eredi, rispettivamente, quale usufruttuaria di tutti i beni ereditari (costituiti da denaro, titoli e credito) e quali nudi proprietari di detti beni;
- dal significato delle espressioni usate dal testatore emergeva l'intenzione dello stesso di identificare la moglie come usufruttuaria dell'intero asse ereditario ed i nipoti e l' E.M. come nudi proprietari;

- il testatore aveva nominato la moglie erede - usufruttuaria ritenendo il godimento dei beni ereditari (ossia, come rilevato, danaro, titoli rappresentativi di somme e diritti di credito) idonei a soddisfare i bisogni materiali della B.;

Anche nel caso in esame, il testatore ha ritenuto, in considerazione dell'età dell'attrice, nata nel 1927, e della notevole consistenza del suo patrimonio mobiliare ed immobiliare, (in parte cointestato con la medesima) che il godimento dei beni ereditari fosse idoneo a soddisfare i bisogni materiali del coniuge per l'intera durata della sua esistenza.

Non merita accoglimento la domanda riconvenzionale di accertamento del patrimonio, in quanto detto accertamento può essere effettuato attraverso la procedura di redazione dell'inventario, espressamente prevista dall'art. 769 c.p.c.

La sostanziale soccombenza dell'attrice impone di regolare le spese di lite secondo il principio della soccombenza.

P.Q.M.

il Tribunale di Lecce, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da D. nei confronti di N. N., N. N., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

a) rigetta la domanda di nullità del testamento di N. S. del 22.1.2004 pubblicato per

Arnò il 30.10.2008;

b) rigetta la domanda riconvenzionale;

c) condanna l'attrice alle spese di lite che liquida in € 3.500,00 oltre spese forfettarie, Iva e cap come per legge; dichiara irripetibili le spese di lite nei confronti dei convenuti contumaci.

Lecce, 7.3.2014